

Accordo di riservatezza

Spett.le
SPIM SpA
Via di Francia 1
alla cortese attenzione del Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Stefano Franciolini

Egregi Signori,

Vi abbiamo comunicato il nostro interesse ad esaminare una serie di documenti selezionati relativi all' "**Immobile di Via Semini 12**" (l'immobile), al fine di valutare la possibilità da parte nostra di partecipare alla procedura di vendita pubblicata sul Vostro sito www.spimgenova.it in data 30 Maggio 2018 (la "**Procedura**") ripubblicata in data 2 Luglio 2018.

Con la presente Vi confermiamo una serie di impegni nei confronti di Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. ("**SPIM**") per nostro conto, per conto di coloro che agiscono in qualità di persone a noi collegate ("**Persone Collegate**" come specificato al successivo punto 2), nonché per conto delle società appartenenti al nostro Gruppo (intendendosi per "**Gruppo**" tutte le società da noi controllate, le nostre controllanti e le società soggette al controllo delle nostre controllanti, ex art. 2359 c.c., n. 1 o 2) - dei quali tutti garantiamo il comportamento ai sensi dell'art. 1381 c.c.

1. Informazioni riservate

- 1.1. Ai fini di questo Accordo di Riservatezza (qui di seguito l' "**Accordo**") per "**Informazioni**" si intendono tutti gli atti, documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsiasi natura, anche su supporto informatico e anche se non specificatamente qualificati come "riservati", relativi a SPIM ovvero tutte le informazioni che da tali documenti derivino, direttamente o indirettamente, che ci siano state o che ci saranno fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti di SPIM in relazione alla Procedura, ovvero che sono state o che saranno da noi acquisite a seguito di visite presso SPIM e/o società da essa controllate.
- 1.2. Il termine Informazioni non include le informazioni:
 - (i) che al momento in cui ci sono state o ci verranno comunicate, erano o saranno già di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza nostra o delle Persone Collegate o delle società del nostro Gruppo, agli obblighi specificati nel presente Impegno;
 - (ii) che saranno da noi divulgate in adempimento di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità che abbia

competenza su di noi. In tal caso: (a) Vi informeremo tempestivamente dell'esistenza di un nostro obbligo di rivelare a Terzi, come definiti al successivo art. 2, lett "i", le Informazioni; (b) Vi comunicheremo tempestivamente quanto necessario al fine di consentire a Voi e ai Vostri consulenti di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale ordine dell'autorità competente che ci imponga di rivelare le Informazioni, opposizione che, ove richiestoci, ci obblighiamo a proporre; (c) in ogni caso, Vi consulteremo tempestivamente riguardo a tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà altresì nostra cura fare in modo che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile

Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle circostanze di cui sub (i) e/o (ii) sarà a nostro carico.

2. *Obblighi alla riservatezza*

Con il presente Accordo ci impegniamo:

- (i) a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le Informazioni, intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti *diversi* dai nostri amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti ("**Persone Collegate**") e dalle società del nostro Gruppo, a cui potremo comunicare le Informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirci di valutare la Procedura, e fermo restando il nostro impegno ex art. 1381 c.c. a che le Persone Collegate adempiano agli obblighi previsti dal presente Accordo;
- (ii) a proteggere le Informazioni con cautele e misure di sicurezza non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relativa alla nostra società e/o alle società del nostro Gruppo, e comunque a fare tutto il possibile per ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive contromisure (anche tecnologiche) e procedure di comportamento, il rischio di accesso alle Informazioni da parte di soggetti Terzi;
- (iii) a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo alla Procedura se non con il Vostro preventivo consenso scritto, fatta eccezione per gli annunci e le comunicazioni obbligatorie in base alla legge (il cui testo dovrà comunque esserVi sottoposto tempestivamente e dovrà essere con Voi concordato prima della comunicazione),
- (iv) a utilizzare le Informazioni solamente allo scopo di valutare la nostra convenienza a proseguire nella Procedura. Ci impegniamo a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare SPIM;
- (v) a tenere i contatti unicamente con SPIM, e/o con le persone da essa indicate per quanto concerne la Procedura, restando inteso che non potremo, senza il preventivo consenso scritto di SPIM, avere rapporti diretti con soci, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti e finanziatori di SPIM;
- (vi) a restituire immediatamente, dietro semplice richiesta da parte Vostra, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione previsione di cui siamo venuti in possesso in relazione alla Procedura. Qualora, per qualunque ragione, la nostra società non dovesse proseguire nella Procedura, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta (anche su supporto

informatico), in possesso nostro, delle Persone Collegate o di società del nostro Gruppo, Vi sarà prontamente restituita, indipendentemente da una Vostra richiesta in tal senso;

- (vii) ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche) ed a tenere indenni e manlevati SPIM da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o richiesta, anche di natura risarcitoria, che dovesse essere proposta da terzi e/o da qualsivoglia autorità in relazione al trattamento dei dati personali raccolti da noi o dalle Persone Collegate o da società del nostro Gruppo nel corso delle attività di verifica e di raccolta delle Informazioni e, in generale, alla violazione delle disposizioni del predetto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche).

3. Durata

I nostri obblighi avranno una durata di 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di una diversa disciplina contenuta nelle eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire fra la nostra società e SPIM in relazione all'esito per noi positivo della Procedura.

4. Esonero di responsabilità relativo alle Informazioni fornite

- 4.1. Resta inteso che le Informazioni che ci sono state o che ci saranno fornite non sono state e non saranno oggetto di autonoma verifica da parte di SPIM, dei loro amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti. Eventuali stime, proiezioni e indicazioni che ci sono state o che ci verranno fornite da uno o più di tali soggetti e/o dei loro consulenti potrebbero implicare giudizi soggettivi ed analisi che potrebbero rivelarsi più o meno accurati o fondati. Prendiamo atto ed accettiamo che né SPIM, né i loro amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti si assumono alcuna responsabilità o forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza e/o completezza delle Informazioni, né che esse siano sufficienti, complete od esaustive ai fini della valutazione della convenienza o meno di proseguire nella Procedura, né si obbligano ad aggiornare tali Informazioni e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse.

5. Diritti di SPIM

- 5.1 Dichiariamo di accettare il diritto di SPIM di rendere noti agli altri partecipanti alla Procedura i termini e il valore dell'offerta ritenuta migliore senza che per questo SPIM incorra in alcuna responsabilità nei nostri confronti.
- 5.2 Dichiariamo altresì di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo può determinare gravissimi danni a SPIM e a società da questa controllata, ai loro amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti; a tal proposito ci impegniamo a mantenere SPIM, e le società da questa controllate, i loro amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, indenni e manlevati per ogni danno e/o spesa che dovessero incorrere in conseguenza della

violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo da parte nostra, e/o delle Persone Collegate, e/o delle società del nostro Gruppo.

6. *Legge applicabile*

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

7. *Deroga alla competenza giudiziaria*

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in qualsiasi modo connesse al presente Accordo e/o alla Procedura (ivi incluse, esemplificativamente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla eventuale futura procedura di vendita e alla nostra eventuale esclusione dalla stessa) saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma del codice civile italiano, dichiariamo di approvare specificatamente le clausole di cui ai suddetti paragrafi:

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
4. ESONERO DI RESPONSABILITÀ RELATIVO ALLE INFORMAZIONI FORNITE
5. DIRITTI DI SPIM
7. DEROGA ALLA COMPETENZA GIUDIZIARIA

(Firma)